Gruppo di Azione Locale TERRE VIBONESI
Via Nazionale SS n°18, 89851 Vena di Ionadi (VV)

MARCHIO TERRITORIALE
TERRE VIBONESI
ALLEGATO 7

MARCHIO TERRITORIALE
TERRE VIBONESI

CONTRATTO DI LICENZA D'USO
del Marchio Territoriale "Terre Vibonesi"

Gruppo di Azione Locale TERRE VIBONESI
Via Nazionale SS n°18, 89851 Vena di Ionadi (VV)

PREMESSA

Il presente Contratto di Licenza d'uso (di seguito "Contratto") disciplina i termini e le condizioni alle quali il GAL Terre Vibonesi concede al Concessionario il diritto di utilizzo del Marchio Territoriale Terre Vibonesi, in conformità al Regolamento d'uso del Marchio e ai Disciplinari di settore applicabili, che costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Art. 1 – Le Parti

Il presente Contratto è stipulato tra:

IL CONCEDENTE

Gruppo di Azione Locale Terre Vibonesi (di seguito "GAL"), con sede legale in via Nazionale SS n°18, 89851 Vena di Ionadi (VV), titolare del Marchio Territoriale Terre Vibonesi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;

E

IL CONCESSIONARIO

Denominazione/Ragione sociale: _____

Codice Fiscale/P.IVA: _____

Sede legale: _____

Sede operativa: _____

Rappresentata da: _____

Nella qualità di: _____

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Il GAL concede al Concessionario, che accetta, il diritto non esclusivo di utilizzo del Marchio Territoriale Terre Vibonesi (di seguito "Marchio") limitatamente ai prodotti e/o servizi per i quali è stata riconosciuta la conformità ai requisiti previsti dal Regolamento d'uso e dal Disciplinare di settore applicabile (Allegati nn. 1–5 al Regolamento d'uso).

I prodotti e/o servizi per i quali è concesso l'utilizzo del Marchio sono i seguenti:

Prodotto / Servizio	Disciplinare di riferimento

Art. 3 – Durata della Licenza

La presente licenza ha durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, salvo revoca anticipata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento d'uso. Tipologia della licenza (barrare): ☐ Licenza piena ☐ Licenza provvisoria (ai sensi dell'art. 9.4 del Regolamento d'uso, con obbligo di completamento dei criteri obbligatori entro un anno dalla domanda)

Al termine del triennio, il rinnovo della licenza è subordinato alla verifica del mantenimento dei criteri obbligatori e al raggiungimento del punteggio minimo previsto dal piano di miglioramento triennale, secondo quanto stabilito dall'art. 8.2 del Regolamento d'uso.

Art. 4 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna a:

- rispettare integralmente il Regolamento d'uso del Marchio e il/i Disciplinare/i di settore applicabile/i, che dichiara di aver letto e compreso;
- utilizzare il Marchio esclusivamente per i prodotti e/o servizi indicati all'art. 2 del presente Contratto;
- non modificare, alterare o riprodurre il Marchio in forme diverse da quelle autorizzate dal GAL;
- consentire le verifiche periodiche di mantenimento da parte del GAL o di soggetti da esso incaricati, secondo le modalità previste dall'art. 9.5 del Regolamento d'uso;
- comunicare tempestivamente al GAL qualsiasi variazione sostanziale relativa all'attività, ai prodotti o ai servizi per i quali è concessa la licenza;
- attuare il Piano di Miglioramento Triennale allegato alla domanda di concessione del Marchio, nei tempi e nei modi ivi indicati;
- corrispondere le quote previste dall'art. 11 del Regolamento d'uso nei termini stabiliti;
- cessare immediatamente l'utilizzo del Marchio in caso di revoca o scadenza della licenza, provvedendo alla rimozione dello stesso da tutti i materiali promozionali, commerciali e informativi entro il termine di cui all'art. 10.3 del Regolamento d'uso.

Art. 5 – Obblighi del GAL

Il GAL si impegna a:

- iscrivere il Concessionario nell'apposito Registro pubblico delle aziende concessionarie del Marchio;

- rendere disponibile il Marchio nelle versioni grafiche autorizzate, secondo le indicazioni fornite;
- svolgere attività di promozione collettiva del Marchio e del territorio secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento d'uso;
- fornire al Concessionario il supporto e le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del Marchio;
- comunicare tempestivamente al Concessionario eventuali modifiche al Regolamento d'uso o ai Disciplinari di settore con un preavviso minimo di 60 giorni.

Art. 6 – Oneri economici

Il Concessionario è tenuto al pagamento della quota annuale nella misura stabilita dall'Allegato n. 9 (Costi per la concessione e il mantenimento della licenza d'uso del Marchio) del Regolamento d'uso, vigente al momento del rinnovo. Le quote sono differenziate in base alla tipologia di attività, alla dimensione organizzativa dell'impresa e alla localizzazione territoriale, con agevolazioni per le imprese situate nei comuni classificati come aree montane o soggette a vincoli naturali ai sensi della classificazione PSR/CSR della Regione Calabria.

Tipologia di attività / Criterio	Quota annuale (€)
_____	€ _____

Il mancato pagamento delle quote nei termini stabiliti costituisce causa di sospensione automatica della licenza d'uso, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del Regolamento d'uso.

Art. 7 – Uso scorretto del Marchio e sanzioni

In caso di uso scorretto del Marchio o di mancato rispetto delle disposizioni del presente Contratto e del Regolamento d'uso, il GAL applicherà le sanzioni previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso (ammonizione, sospensione, revoca), proporzionate alla gravità dell'infrazione accertata.

Il GAL si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni qualora l'uso scorretto del Marchio abbia arrecato pregiudizio all'immagine del Marchio stesso o del territorio.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dal Concessionario saranno trattati dal GAL Terre Vibonesi, in qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente, per le finalità connesse alla gestione del Marchio Territoriale Terre Vibonesi, inclusa l'iscrizione nel Registro pubblico degli aderenti.

Per le modalità dettagliate del trattamento si rimanda all'Informativa Privacy allegata al presente Contratto.

Art. 9 – Pubblicazione nel Registro

Il Concessionario prende atto e acconsente che i propri dati identificativi (denominazione, sede operativa, settore di attività, prodotti/servizi certificati) saranno inseriti nel Registro pubblico delle imprese concessionarie del Marchio, pubblicato sul sito web del GAL, ai sensi dell'art. 9.4.1 del Regolamento d'uso.

Art. 10 – Modifiche al Regolamento e ai Disciplinari

Il GAL si riserva il diritto di modificare il Regolamento d'uso e i Disciplinari di settore. Le modifiche saranno comunicate al Concessionario con un preavviso minimo di 60 giorni. Qualora le modifiche comportino requisiti non soddisfatti dal Concessionario, quest'ultimo avrà facoltà di recedere dal presente Contratto entro 30 giorni dalla comunicazione, senza penali.

Art. 11 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Vibo Valentia, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente Contratto, unitamente al Regolamento d'uso, ai Disciplinari di settore applicabili e al Piano di Miglioramento Triennale, costituisce l'intero accordo tra le Parti in merito all'utilizzo del Marchio. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere concordata per iscritto.

Il Concessionario dichiara di aver letto e compreso integralmente il presente Contratto, il Regolamento d'uso del Marchio e il/i Disciplinare/i di settore applicabile/i, e di accettarne tutti i termini e le condizioni.

Allegati al presente Contratto

- Modulo di Richiesta del Concessionario (Allegato 6)
- Informativa Privacy e Modulo di Consenso (Allegato 10)

Gruppo di Azione Locale TERRE VIBONESI
Via Nazionale SS n°18, 89851 Vena di Ionadi (VV)

Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data: _____

IL CONCEDENTE
GAL Terre Vibonesi

Il Legale Rappresentante

_____
(firma leggibile)

IL CONCESSIONARIO
_____

Il Legale Rappresentante / Titolare

_____
(firma leggibile)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 4 (Obblighi del Concessionario), Art. 6 (Oneri economici), Art. 7 (Uso scorretto del Marchio e sanzioni), Art. 10 (Modifiche al Regolamento), Art. 11 (Legge applicabile e Foro competente).

_____
(firma del Concessionario *per approvazione clausole specifiche)*